

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2010, n. 116.

Designazione dell'area sensibile del Golfo di Gaeta e dei bacini drenanti ad essa afferenti ai sensi della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i popoli;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTA la l.r. 20 novembre 2001 n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la direttiva europea 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che alla parte III reca norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepisce la direttiva europea 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la D.G.R. dell'11 aprile 2003, n. 317 concernente: "Designazione delle aree sensibili e dei bacini drenanti della Regione Lazio ai sensi della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991."

VISTO il Piano di Tutela delle Acque regionali (PTAR) approvato con la D.C.R. n. 42 del 27 settembre 2007;

VISTA la l.r. 19 Marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura";

VISTO il Regolamento regionale 4 agosto 2009 n. 13 "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4, relative agli impianti di acquacoltura marina in siti costieri riparati", approvato con DGR 418 del 29 maggio 2009;

TENUTO CONTO dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. 152/2006 con cui viene disposto che le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 alla parte III del suddetto decreto;

CONSIDERATO inoltre che nel suddetto allegato 6 alla parte III del d.lgs. 152/2006 viene riportata la classificazione dei vari sistemi idrici che debbono essere considerati area sensibile e tra questi sono indicate le acque del litorale già eutrofizzate o probabilmente esposte ad eutrofizzazione in assenza di interventi protettivi specifici;

TENUTO CONTO che il suddetto allegato specificamente indica che "nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica";

CONSIDERATO che il Golfo di Gaeta rientra nei criteri indicati nell'allegato 6 della parte III del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il bacino del Golfo di Gaeta, per conformazione geografica, racchiude la zona di mare antistante in modo da non assicurare un rapido ricambio delle acque in relazione all'apporto di inquinanti eutrofizzanti derivante dalla presenza nel Golfo di importanti attività portuali e dalla presenza di attività di rilevante entità di produzione ittica;

TENUTO CONTO che gli articoli 101, comma 1 e 2, e 106, comma 1, del d.lgs. 152/06, dispongono che, affinché le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che si immettono in acque recipienti individuate quali "aree sensibili", debbono confluire in reti fognarie ed essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'art. 105, comma 3, in modo da soddisfare i limiti di emissione indicati nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 del suddetto decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 106, comma 3 del d.lgs. 152/2006, la Regione individua tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, debbono essere assoggettati a trattamenti più spinti;

TENUTO CONTO che entro il 22 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PTAR, tutti gli impianti di depurazione di reflui di tutti gli agglomerati superiori ai 2.000 a.e devono conseguire l'efficienza depurativa di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, nonché gli effluenti industriali con portata superiore a 500 metri cubi per giorno;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 668 del 3/08/2007, sono state stanziare risorse economiche per l'adeguamento degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati conferenti nel Golfo di Gaeta;

CONSIDERATO che gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di Formia e di Gaeta, a seguito di specifici studi valutativi che ne evidenzino l'effettiva necessità, dovranno assicurare una migliore dispersione a mare dei reflui trattati;

CONSIDERATO che l'apporto di nutrienti in particolare dell'azoto e del fosforo prodotti dagli impianti di molluschicoltura e di produzione ittica presenti nel Golfo di Gaeta è da considerare significativo e tale da far ritenere che possa esporre ad eutrofizzazione le acque marine del golfo;

CONSIDERATO che l'art. 91, comma 5, del suddetto d.lgs. 152/2006, prevede l'individuazione da parte delle Regioni, sentite le Autorità di bacino, dei bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili;

TENUTO CONTO dell'articolo 15 delle Norme di Attuazione del PTAR nel quale viene indicato che per il contenimento dei nutrienti di origine agricola e zootecnica, nelle aree sensibili devono almeno essere applicate le indicazioni contenute nel "Codice di buona pratica agricola" approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999;

TENUTO CONTO degli studi cartografici finalizzati all'individuazione dell'area sensibile del Golfo di Gaeta e del bacino drenante ad essa afferente, sulla base delle delimitazioni dei bacini idrografici dei corpi idrici interessati;

RITENUTO necessario che, per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque del Golfo di Gaeta, i Comuni, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono individuare gli scarichi a mare e nei fossi ad esso efferenti non depurati, affinché vengano intercettati o da rete fognaria o adeguatamente trattati;

RITENUTO necessario, ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualità delle acque e della riduzione e prevenzione dello stato di eutrofizzazione delle stesse, designare, oltre alle aree già designate con la sopra citata D.G.R. n. 317/2003, il Golfo di Gaeta area sensibile ai sensi del d.lgs. 152/2006, come da cartografia allegata;

ATTESO che la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del Dipartimento Territorio istituirà una Task Force composta dai rappresentanti di tutti gli Enti competenti in materia per svolgere azioni di

indagine, di studio, di monitoraggio e strutturali tese a ridurre il carico di sostanze inquinanti in mare.

ATTESO che, ai sensi del comma 5, dell'art. 91 del d.lgs. 152/2006, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dell'Autorità dei Bacini Regionali, trasmesso con nota del 21 gennaio 2010, n. 15820;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a procedura di concertazione con le Parti Sociali;

VISTO che ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della R.L., la Giunta dimissionaria resta in carica limitatamente all'ordinaria amministrazione;

RITENUTO il presente provvedimento rientrante tra gli atti di ordinaria amministrazione;

per quanto in premessa, all'unanimità

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di designare, ai sensi della direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991 e del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Golfo di Gaeta come area sensibile ed individuare il relativo bacino drenante, come descritti nella tabella seguente e rappresentati nella cartografia allegata che è parte integrante della presente deliberazione:

DENOMINAZIONE AREA SENSIBILE	Estensione dell' area sensibile e del bacino drenante in Km ²	Corso d'acqua	Comuni ricadenti	Descrizione Bacino Drenante
GOLFO DI GAETA	Area Sensibile Km ² 30,43 Bacino drenante Km ² 173,40	Tratto di mare compreso tra la linea di costa e la linea di congiunzione tra il promontorio di Gaeta e Torre di Fico	Area Sensibile: Gaeta e Formia. Bacino Drenante : Itri, Spigno Saturnia, Minturno.	Bacini principali: Rio d'Itri, Canale Acqua Traversa, Rio Capo D'Acqua-Santa Croce.

2) di stabilire, inoltre, che:

- gli impianti di depurazione dei reflui urbani degli agglomerati di Gaeta e di Formia entro il 22 dicembre 2015, devono essere adeguati, utilizzando le risorse economiche già stanziare con D.G.R. 668/07, con trattamento appropriato per l'abbattimento degli inquinanti azoto e fosforo, in modo da assicurare il rispetto dei limiti di emissione indicati nella tabella 2 dell'allegato 5 della parte III del D.lgs. 152/2006;

- entro il 22 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 21 delle Norme di Attuazione del PTAR, gli impianti di depurazione di reflui di tutti gli agglomerati superiori ai 2.000 a.e nonché gli effluenti industriali con portata superiore a 500 metri cubi per giorno devono conseguire l'efficienza depurativa di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo;

- per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque del Golfo di Gaeta i Comuni ricadenti nell'area sensibile e nel bacino drenante, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono individuare gli scarichi a mare e nei fossi ad esso efferenti non depurati, affinché vengano intercettati o da rete fognaria o adeguatamente trattati;

- per il contenimento dei nutrienti di origine agricola e zootecnica nelle aree sensibili, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di Attuazione del PTAR, le aziende agricole e zootecniche presenti nell'area sensibile e nei relativi bacini drenanti devono almeno applicare le indicazioni contenute nel "Codice di buona pratica agricola" approvato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 19 aprile 1999;

- fatti salvi gli impianti concessi in conformità con quanto previsto dall'art.13 della l.r. 4/2009, all'interno dell'area sensibile del Golfo di Gaeta sono vietati nuovi impianti di attività di mitilicoltura e piscicoltura o ampliamenti degli impianti esistenti;

- gli impianti esistenti e autorizzati allo svolgimento di attività di mitilicoltura e piscicoltura sopra specificata, siti all'interno dell'area sensibile del Golfo di Gaeta, devono essere ricollocati fuori dall'area sensibile e posizionati in modo tale che le correnti non convogliano gli apporti inquinanti prodotti nella zona marina individuata come area sensibile, in accordo a quanto previsto al comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale n. 13/2009;




La Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del Dipartimento Territorio provvederà ad istituire una Task Force composta dai rappresentanti di tutti gli Enti competenti in materia per svolgere azioni di indagine, di studio, di monitoraggio e strutturali tese a ridurre il carico di sostanze inquinanti in mare.

La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai Sindaci dei Comuni interessati, alla Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, all'Autorità d'Ambito ATO 4 - Lazio Meridionale - Latina, nonché ad Arpa Lazio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Area sensibile del Golfo di Gaeta



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE E COOPERAZIONE TRA I POPOLI
AREA CONSERVAZIONE QUALITÀ DELL'AMBIENTE E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE



Legenda

- Estremi dell'area sensibile
- Reticolo drenante l'area sensibile
- ▨ Area sensibile
- ▤ Bacino drenante dell'area sensibile
- ▭ Confini comunali